

ATTO N. 52/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Relatore di maggioranza Consigliere Giancarlo Cintioli

Relatore di minoranza Consigliere Alfredo De Sio

Relazioni svolte oralmente ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno


SUL

DISEGNO DI LEGGE

“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale
23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica”.

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 28 novembre 2005


Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 6 dicembre 2005



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 28 novembre 2005 ha esaminato l'atto n. 52 ed ha espresso parere favorevole a maggioranza.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale si comunica che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 20 comma 7 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Cintioli e per la minoranza dal Consigliere De Sio.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1089 del 6.7.2005 concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 15.7.2005 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente il 18.7.2005 (ATTO N. 52);

CONSIDERATO che la II Commissione Consiliare permanente ha effettuato sull’atto un incontro consultivo pubblico che si è svolto l’11 novembre 2005;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente ai sensi del comma 7 dell’art. 20, per la maggioranza dal Consigliere Giancarlo Cintioli e per la minoranza dal Consigliere Alfredo De Sio (ATTO N. 52/BIS);

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull’intera legge
che ha registrato ___ voti favorevoli, ___
contrari e ___ astenuti espressi nei modi di
legge dai ___ Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 – Norme in materia di bonifica” composta da 4 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA
REGIONALE**

Art. 1

(Integrazione della l.r. 30/2004)

1. Dopo l'articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 è aggiunto il seguente:

"Art. 17 bis

(Elezioni consortili)

1. Le elezioni del Consiglio di amministrazione avvengono secondo le modalità stabilite con il regolamento della Giunta regionale di cui all'art. 14, comma 4 e si svolgono in concomitanza con le elezioni del Consiglio regionale."

Art 2

(Modificazioni dell'art. 25)

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

"a) l'approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti e le loro modifiche;"

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'art. 25 della l.r. 30/2004 è aggiunta la seguente:

"a bis) il controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:

- 1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;
- 2) i conti consuntivi;
- 3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuzione;

**TESTO APPROVATO DALLA II
COMMISSIONE**

Art. 1

(Integrazione della l.r. 30/2004)

idem

Art 2

(Modificazioni dell'art. 25)

1. *idem*


2. *idem*

1) *idem*

2) *idem*

3) *idem*

4) l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione;"



Art 3

(Modificazione dell'art. 27)

~~1. Il comma 5 dell'art. 27 della l.r. 30/2004 è abrogato.~~

~~2. Il Comma 7 dell'art. 27 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:~~

~~“7. I Consorzi di bonifica indicano le prime elezioni per il rinnovo dei nuovi organi entro centoventi giorni dalla data di approvazione dei nuovi statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dell'art. 17 bis.”~~

Art 3

(Modificazione dell'art. 27)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

“2 bis. I Consorzi di bonifica, entro 120 giorni dall'approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all'articolo 26, provvedono ad adeguare i loro Statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili.”

2. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004 sono abrogati.

3. Il comma 7 dell'articolo 27 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

“7. I Consorzi di bonifica indicano le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro 120 giorni dalla data di approvazione degli Statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi dell'articolo 17/bis.”

Art. 4

(Integrazione della l.r 30/2004)


1. Dopo l'articolo 28 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

“Art. 28/bis

(Suppressione dei Consorzi idraulici di scolo e difesa)

1. Sono soppressi i Consorzi idraulici di difesa e di scolo che ricadano nei comprensori delimitati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

2. La soppressione degli enti di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale



su proposta della Giunta regionale.

3. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale definisce la successione dei rapporti giuridici ed amministrativi tra organismi soppressi ed i Consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.”